**Avviso di manifestazione di interesse tramite RDI RFQ_4575 su Sardegna CAT finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall' art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l'intervento di "ADEGUAMENTO EDILE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL SITO RM PER L'INSTALLAZIONE DI DUE RISONANZE MAGNETICHE 3T" del P.O. San Michele dell'ARNAS Brotzu di Cagliari. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.**

**Valore stimato dell'appalto € 416.161,47, al netto dell'I.V.A. e altri oneri di legge, di cui € 403.490,63 di lavori a base d'asta, ed € 12.670,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

**CUP C29J20000210005**

CHIARIMENTI SULL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 03.03.2021.

**Quesito 1**
**Messaggio:** Buongiorno, per la partecipazione alla presente procedura, è ammesso l'avvalimento cd. infragruppo o interno in cui la Mandante, in possesso di SOA in OG01-IV bis, OG11-II e OS30-I, dichiarerà l'esecuzione della sola quota SIOS OS30, e in contemporanea parteciperà in qualità di Ausiliaria per le altre categorie? Inoltre, è ammessa l'equipollenza della cat. OG11 per dimostrare i requisiti OS28, ai fini dell'avvalimento? Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
**Risposta**
**Si richiede di riformulare la prima parte della domanda.**
**Si. In virtù della equipollenza tra le categorie OG11, OS28 e OS30 ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/10.**
Sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per una classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS30 e OS28 previste dal bando.

**Quesito 2**
Buongiorno, è possibile partecipare con Attestazione SOA:
a) Categoria OG11 Class. II
b) Categoria OG1 Class. IIIbis
**Risposta**
**Si, in virtù dell'equipollenza ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/10**.

**Quesito 3**
Buongiorno, la mia azienda possiede l'iscrizione SOA per la OG1 class. II e la OG11 class. I, volevo la vostra conferma se con la cat. OG11 potevo partecipare in sostituzione della OS28 ed OS30, visto che la categoria OG11 ci abilità a partecipare alle gare che richiedono le cat. OS3 OS28 ed OS30, in attesa di un vostro riscontro.
**Risposta**
**Si, in virtù dell'equipollenza ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/10.**
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

**Quesito 4**
Buongiorno, la società scrivente possiede la SOA nella categoria OG11 classe IV°. Si chiede se è possibile partecipare alla manifestazione d'interesse per le categorie richieste OS30 e OS28.
**Risposta**
**Si. In virtù dell'equipollenza tra le categorie OG11, OS28 e OS30 ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/10.**
Come disposto dall'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010 "Il *concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi*". Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 1, ultimo capoverso dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dal concorrente relativamente alle categorie scorporabili, anche se subappaltate, devono dal medesimo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso prospettato, pertanto, le attestazioni SOA possedute sono sufficienti per partecipare alla gara; tuttavia le lavorazioni del presente bando relative alla categoria OG1, di importo < di 150.000,00 Euro, scorporabile, essendo a qualificazione obbligatoria, devono essere eseguite da un operatore economico in possesso o dell'attestazione SOA OG1 class. I, o, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti, o essere subappaltate al 100% (da indicare in sede di gara) comunque ad impresa in possesso della relativa qualificazione. In alternativa l'operatore può partecipare alla gara in raggruppamento con impresa in possesso di adeguata qualificazione.

**Quesito 5**
Con riferimento alla manifestazione in oggetto, si chiede di chiarire se, per esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia sufficiente compilare l'Allegato A.
**Risposta**
Per poter manifestare il proprio interesse alla procedura in oggetto, come riportato al Punto 7 dell'avviso (2021_02_16 RM3T G_L - Avviso manifestazione interesse) l'operatore economico deve compilare l'allegato A in ogni sua parte, inserire lo stesso nella sezione "Form di risposta" 1. Parametri di qualifica, unitamente agli altri documenti in cui si attesti la qualifica dell'impresa (Copie SOA, Visura iscrizione Camera di Commercio e Procura/Mandato a presentare istanza).

**Quesito 6**
Buongiorno, la nostra ditta possiede le attestazioni SOA come OS28 - I e come OS30 - II. Con la presente siamo a chiedere se sulla scorta del certificato di regolare esecuzione che alleghiamo, che comprende anche oltre € 700.000 di opere ricadenti in categoria OG11, possiamo ritenerci esentati dalla presentazione di ulteriori attestati per ricoprire quanto ricade in categoria OG1. Restiamo in attesa di un cortese riscontro.
**Risposta**
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. L'attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi. Pertanto, con le categorie e classifiche in possesso, non risultano soddisfatti i requisiti di partecipazione.

**Quesito 7**
Salve, la nostra impresa intende partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti di impresa qualificata, con la quale costituirà anche R.T.I. per la categoria non avvallabile, ossia la OS30. L'impresa ausiliaria, possiede attestazione SOA nelle seguenti categorie: OG01-IV-BIS, OG11-II e OS30-I. Oggetto di avvalimento saranno la OS28 ( e quindi la OG11 class. II , sfruttando il principio di equipollenza) e la OG01. La stessa impresa eseguirà constestualmente, in qualità di associata del costituendo RTI, la sola categoria OS30. Questo tipo di assetto è detto avvalimento "infragruppo o interno".
**Risposta**
Fermo restando che con le qualifiche prospettate il ricorso all'impresa ausiliari con le qualifiche OG01-IV-BIS, OG11-II e OS30-I i requisisti richiesti sono soddisfatti. Si conferma inoltre l'equipollenza tra la categoria OG11 in luogo della OS28. Per tutte le forma di aggregazione si rimanda:

**per estratto….. requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice**

- RTI orizzontali: i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 92 co. 2 del DPR 207/2010 (ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice) quindi devono essere posseduti dalla mandataria nella **misura minima del 40%** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella **misura minima del 10%** dell'importo dei lavori. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- RTI verticali: ai sensi degli articoli 48 co. 6 del Codice e 93 co. 3 del DPR 207/2010, i requisiti vengono apportati dalla mandataria per i lavori della **categoria prevalente** e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

- RTI misti: a questi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti, a seconda della loro composizione e in relazione alle prestazioni prevalente e scorporabili. Negli RTI di tipo misto ricopre il ruolo di mandataria l'impresa che è qualificata ed esegue i lavori relativamente alla categoria prevalente, oppure, nel caso in cui le lavorazioni di cui alla categoria prevalente siano svolte da più imprese, la mandataria è il soggetto qualificato, e che esegue i lavori, **in misura maggioritaria** in relazione alla categoria prevalente. A tal proposito si segnala la sentenza n. 3389 del 18/03/2020 del TAR Lazio, Sezione III.

Il procedimento in essere essendo una manifestazione di interesse è volta alla ricerca di OE che sia auto qualifichino alla stessa nel rispetto dei parametri fissati dal bando e dal quadro normativo che regola la costituzione di RTI, Consorzi e altre aggregazioni.

Il RUP

Ing. Gianluca Borelli

BORELLI GIANLUCA

Firmato digitalmente da BORELLI GIANLUCA
Data: 2021.03.04 13:08:03 +01'00'